



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TVR VOXSON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TVR VOXSON”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 4/2017 - PROC. 17/17/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0010901 del 28 febbraio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente l’istruttoria svolta nei confronti della società TVR Voxson S.r.l. in liquidazione (di seguito TVR Voxson), fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TVR Voxson*” da cui si evince che:

- in data 22 settembre 2016, con nota prot. n. RT.750/16, inviata via PEC alla società TVR Voxson, il CO.RE.COM. Lazio richiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TVR Voxson*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 25 luglio e le ore 24:00 del 31 luglio 2016;
- le registrazioni dei programmi inviate dalla società e pervenute al CO.RE.COM. in data 30 settembre 2016, acquisite al prot. n. RT/771/16 del 5 ottobre 2016, risultavano non leggibili;
- con nota prot. n. RT/830/16 del 12 ottobre 2016, il CO.RE.COM. Lazio chiedeva nuovamente alla società TVR Voxson la riconsegna delle registrazioni dei programmi su supporti dvd in formato “*avi*”, “*mp4*” o “*wmv*” compatibili con i lettori in dotazione del CO.RE.COM.;
- con nota prot. n. RT/857/16 del 20 ottobre 2016 il CO.RE.COM. Lazio acquisiva copia delle registrazioni dei programmi inviata dalla società nel formato richiesto;
- dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, affidato, per il CO.RE.COM. Lazio per l’anno 2016, alla società CEDAT85 S.r.l., acquisite dal CO.RE.COM. in data 30 dicembre 2016 (prot. n. RT/955/16) e in data 5 gennaio 2017 (prot. n. RT/1/17), risultava che: «*il materiale consegnatoci relativo all’emittente “TVR Voxson” consta di un Blu-Ray Disc e di due chiavette USB. Ebbene, il Blu Ray Disc non viene assolutamente rilevato da alcuna periferica (abbiamo ripetuto l’operazione su una decina di postazioni con lo stesso esito), mentre i file .avi contenuti sulle due chiavette risultano irriproducibili (messaggio di errore ripetuto “il file potrebbe essere non supportato o danneggiato”) da Windows media player, VLC e altri lettori multimediali utilizzati*»;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con atto cont. n. 4 anno 2017 in data 11 gennaio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha accertato l'impossibilità da parte della società TVR Voxson, di fornire, tra l'altro, le registrazioni della programmazione andata in onda su "TVR Voxson" nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 25 luglio e le ore 24:00 del 31 luglio 2016 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;
- con nota prot. AGCOM 0028615 del 27 aprile 2017 l'Autorità invitava il CO.RE.COM. a procedere a nuovi approfondimenti istruttori al fine di assicurare alla società la piena partecipazione procedimentale e il contraddittorio;
- a seguito della nota prot. AGCOM 0028615 del 27 aprile 2017, in data 3 maggio 2017, il CO.RE.COM. Lazio inviava alla società TVR Voxson una richiesta di audizione, al fine di verificare la conservazione delle registrazioni tramite la consegna, da parte della società, di un supporto *hardware* contenente tali registrazioni. In data 15 maggio 2017, la società TVR Voxson consegnava, presso la sede del CO.RE.COM. Lazio, il supporto *hardware* contenente il disco rigido con le registrazioni della programmazione relativa al periodo compreso fra le ore 00:00 del 25 luglio e le ore 24:00 del 31 luglio 2016;
- con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0032701 il CO.RE.COM. Lazio comunicava all'Autorità le risultanze dell'ispezione delle predette registrazioni, effettuata dal personale dell'Ufficio Radio-Tv del CO.RE.COM. Lazio. Secondo tali risultanze, sebbene sia presente il contenuto video delle registrazioni, comprensivo del logo del Gruppo, della data e dell'ora di diffusione delle trasmissioni, si rileva l'assenza del segnale sonoro. Per tale ragione il CO.RE.COM. conferma la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per l'inadempimento all'obbligo, ivi previsto, di conservazione integrale delle registrazioni.

2. Deduzioni della società

La società TVR Voxson S.r.l. preso atto della contestazione n. 4 anno 2017 dell'11 gennaio 2017 invia i propri scritti difensivi del 2 febbraio 2017 da cui si evince che:

- a seguito della richiesta del CO.RE.COM. Lazio del 22 settembre 2016, prot. n. RT/750/16, l'emittente ha provveduto tempestivamente all'invio di 1 dvd *blu ray* ed una chiavetta USB contenenti le registrazioni richieste. Il CO.RE.COM. rispondeva che i supporti forniti dall'emittente risultavano illeggibili, pertanto, l'emittente provvedeva ad inviare nuovamente una chiavetta USB e attraverso il proprio personale informava, anche telefonicamente, il personale del CO.RE.COM. che sui *computer* in possesso dell'emittente il contenuto delle chiavette e del dvd *blu ray* erano perfettamente leggibili. A prova di quanto sopra esposto l'emittente allegava un *file* video con alcuni secondi della riproduzione su *computer*, appartenente alla società TVR Voxson, delle registrazioni richieste dal CO.RE.COM. Inoltre, l'emittente si rendeva disponibile a verificare le registrazioni consegnando in visione un proprio *computer* al personale del CO.RE.COM. ed eventualmente ad essere sentita.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni della programmazione relative al periodo compreso fra le ore 00:00 del 25 luglio e le ore 24:00 del 31 luglio, conservate sul disco rigido del supporto *hardware* consegnato dalla società e acquisito dal CO.RE.COM. nel corso dell’audizione del 15 maggio 2017, risultano essere comprensive del logo del Gruppo, della data e dell’ora di diffusione della trasmissione, ma mancanti del segnale sonoro, per tale motivazione si ritiene la registrazione non integrale e pertanto non conforme alla normativa vigente secondo cui “*I soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi [...]*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, le registrazioni, infatti, risultano essere state conservate dalla società per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi comprensive del logo del Gruppo, della data e dell’ora di diffusione delle trasmissioni, risultando, unicamente manchevoli del segnale sonoro, ragione per cui la violazione si connota di lieve gravità.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha collaborato attivamente all’istruttoria, inviando le proprie memorie difensive e consegnando nel corso dell’audizione del 15 maggio 2017 presso il CO.RE.COM. un proprio supporto *hardware* con un disco rigido contenente copia delle registrazioni dei programmi diffusi dall’emittente “*TVR Voxson*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 25 luglio e le ore 24:00 del 31 luglio 2016 al fine di consentire le opportune verifiche di competenza. La società ha in tal modo dimostrato di essersi adoperata efficacemente per l’attenuazione delle conseguenze della violazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2004, anno in cui si registra una perdita d'esercizio, la società, peraltro, risulta essere in liquidazione;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, trova applicazione, sotto il profilo sanzionatorio, la disciplina del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni in ragione della unicità della condotta posta in essere;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TVR Voxson S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TVR Voxson", con sede in Roma, Via Asmara, n. 26, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 113/17/CSP ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 113/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi